

ALLEGATO A

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

**CONCERNENTE LA ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2007 RELATIVO AI DIRITTI E AGLI OBBLIGHI DEI PASSEGGERI
NEL TRASPORTO FERROVIARIO**

Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito "Reg. CE n. 1371/2007"), definisce i diritti degli utenti dei servizi ferroviari e gli obblighi delle imprese del settore. Esso disciplina le informazioni che devono essere fornite ai passeggeri dalle imprese ferroviarie, le modalità di emissione dei biglietti e delle prenotazioni, la responsabilità delle imprese ferroviarie anche con riferimento agli obblighi di assicurazione e gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri, la protezione delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, la definizione ed il monitoraggio di standard di qualità del servizio.

In particolare, l'articolo 32 del Reg. CE n. 1371/2007 (rubricato 'Sanzioni') fa carico agli Stati membri di definire il regime sanzionatorio applicabile per l'inosservanza delle sue disposizioni. Il decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70 (di seguito d. lgs. n. 70/2014), nel dare attuazione all'articolo 32 citato prevede, che entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito "Autorità") adotti:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 4 la disciplina contenente le modalità tecniche per la presentazione del reclamo da parte del passeggero;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 1, un regolamento che disciplini i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui al Reg. CE n. 1371/2007.

Il predetto d. lgs. 70/2014 attribuisce, inoltre, all'Autorità il compiti di monitoraggio e poteri di indagine.

Nel dare esecuzione a tali disposizioni, l'Autorità ritiene utile acquisire le osservazioni dei soggetti interessati. Conseguentemente, con delibera dell'11 giugno 2014, n. 43, ha disposto l'avvio di una consultazione sui quesiti contenuti nel presente Documento ed aventi ad oggetto sia la disciplina dei procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni che le modalità tecniche di presentazione del reclamo.

Una volta conclusa la consultazione, l'Autorità darà attuazione al d.lgs. 70/2014 per mezzo di un Regolamento. Quest'ultimo conterra' gli opportuni rinvii alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 nonche' al "Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori" adottato con delibera dell'Autorita' n. 15/2014.

* * *

1. Presentazione del reclamo - Modalità

Per presentare il reclamo i passeggeri dovranno utilizzare il modulo di cui all'allegato B alla delibera dell'Autorità dell'11 giugno 2014, n. 43. Il modulo potrà essere trasmesso all'Autorità in una delle seguenti modalità:

- a) attraverso il sistema telematico che sarà reso operativo sul sito internet dell'Autorità;
- b) mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Autorità;
- c) a mezzo posta raccomandata.

Questione 1: Tenuto conto che l'Autorità intende attivare le modalità di presentazione del reclamo sopra richiamate, si chiedono osservazioni motivate in merito ai campi contenuti nel modulo di cui all'allegato B.

2. Presentazione del reclamo – Soggetti legittimati

Si ritiene di consentire che il reclamo possa essere proposto dal passeggero direttamente o tramite le associazioni di categoria che ne tutelano gli interessi.

Questione 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla possibilità che il passeggero presenti reclamo anche avvalendosi di associazioni rappresentative.

3. Presentazione del reclamo – Termini e condizioni

Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla presentazione del reclamo alla impresa ferroviaria oppure qualora questo non sia stato definito nei termini e con le modalità previsti dalla impresa stessa, il passeggero può presentare reclamo all'Autorità in seconda istanza.

E', altresì, possibile presentare il reclamo laddove sia stata attivata una procedura di risoluzione delle controversie tra esercenti ed utenti rimasta senza esito entro i termini per essa previsti.

Questione 3: Si chiedono osservazioni motivate in merito alle condizioni e ai termini di presentazione del reclamo.

4. Presentazione del reclamo – Servizi ferroviari di competenza regionale e locale

L'art. 4, comma 5 del d. lgs. 70/2014 prevede che, per i servizi ferroviari di competenza regionale e locale, i reclami *“possono* essere inoltrati *anche* alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile [...], all'Organismo di controllo con periodicità mensile. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni” [enfasi aggiunta]. La norma pone questioni interpretative. Nel darvi attuazione occorre tener conto della necessità di assicurare una esecuzione coerente ed efficace del Reg. CE n. 1371/2007 per qualunque tipo di trasporto ferroviario - sia esso nazionale, regionale o locale. Al riguardo, si ritiene che, coerentemente con quanto previsto all'art. 4, comma 4 del d. lgs. n. 70/2014, l'avverbio “anche”, utilizzato al comma 5, non alteri la struttura del procedimento per la presentazione del reclamo, e bensì estenda – nel caso dei servizi regionali e locali – la possibilità di avanzare contestazioni, oltre che alla impresa ferroviaria, anche alle strutture regionali che saranno individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza che ciò elimini la fase procedimentale innanzi all'impresa ferroviaria. E ciò, al fine di rafforzare gli strumenti di accesso alla tutela dei diritti dei passeggeri.

Questione 4: Con riferimento al disposto di cui all'art. 4, comma 5 del d. lgs. n. 70/2014, si chiedono osservazioni motivate in merito al coordinamento tra le azioni attese dall'impresa

ferroviaria che, in ogni caso, è destinataria del reclamo in prima istanza e l'avvio, in seconda istanza, dell'accertamento della infrazione da parte dell'Autorità.

5. Le fasi del procedimento: archiviazione o avvio del procedimento

L'Autorità provvede all'archiviazione delle istanze nelle ipotesi di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e di manifesta infondatezza dei reclami presentati. In tutti gli altri casi avvia il procedimento sanzionatorio mediante la predisposizione del relativo atto di contestazione.

L'avvio del procedimento può riguardare un singolo caso o più casi suscettibili di essere verificati congiuntamente allo scopo di farne una trattazione unitaria.

Questione 5: si chiedono osservazioni motivate in merito alla possibilità che l'Autorità tratti congiuntamente piu' casi ai fini di una trattazione unitaria

6. L'atto di contestazione

L'atto di avvio del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni e' notificato all'impresa ferroviaria secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689. L'atto deve contenere: una sommaria esposizione dei fatti; l'indicazione della/e violazione/i accertate; il nominativo del Responsabile del procedimento, nonché, l'indicazione dell'Ufficio competente ove è possibile presentare memorie difensive e avere accesso agli atti; l'indicazione del termine entro cui gli interessati possono esercitare la facoltà del pagamento in misura ridotta; l'indicazione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, decorrenti dalla notifica del medesimo atto. Qualora la violazione accertata sia ancora in corso, l'atto di contestazione reca anche l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese. In tal caso i termini per l'adozione del provvedimento finale sono prorogati di quaranta giorni.

Questione 6: Si chiedono osservazioni motivate in merito ad eventuali ulteriori contenuti dell'atto di avvio del procedimento che potrebbero essere inseriti, al fine di salvaguardare le garanzie procedurali e il contraddittorio.

7. Garanzie procedurali e adozione del provvedimento finale

L'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento ha l'onere di inviare le proprie deduzioni scritte e i documenti entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, prorogabili di 15 giorni qualora la richiesta sia adeguatamente motivata. L'impresa destinataria può presentare, con apposita istanza, richiesta di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio. L'impresa può anche richiedere, con apposita istanza, l'audizione personale presso l'Ufficio competente. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. A conclusione dell'istruttoria, il Responsabile dell'Ufficio trasmette al Consiglio una proposta di provvedimento sanzionatorio e una relazione di accompagnamento. Il Collegio, esaminata la documentazione ricevuta, adotta il provvedimento sanzionatorio o dispone l'archiviazione del procedimento. Il Collegio, qualora ritenga opportuni ulteriori approfondimenti istruttori, delibera l'adozione di nuovi accertamenti da parte dell'Ufficio competente. Il provvedimento sanzionatorio deve essere adeguatamente motivato e deve contenere l'espressa indicazione del termine per proporre ricorso dinnanzi all'autorità giurisdizionale competente. Il Responsabile dell'Ufficio competente trasmette, con cadenza trimestrale, al Collegio una relazione concernente i provvedimenti avviati o archiviati nella fase pre-istruttoria, contenente, altresì, in modo sintetico le ragioni alla base dei provvedimenti anche al fine di consentire al Collegio una valutazione di merito.

Questione 7: Si chiedono osservazioni motivate in merito alle modalità di partecipazione al procedimento sanzionatorio dell'impresa destinataria della contestazione.

8. Termini del procedimento

Al fine di assicurare la tempestiva tutela ai diritti dei passeggeri, l'Autorità ritiene congruo un termine massimo di 120 giorni per la conclusione dei procedimenti di cui al presente documento di consultazione. Tale termine decorre dalla notifica dell'atto di avvio del procedimento ed è più breve di quello (180 giorni) previsto per i procedimenti sanzionatori dell'Autorità non attinenti alla tutela dei diritti dei passeggeri. Dalla data di notifica di avvio del procedimento decorre, altresì, il termine di 90 giorni entro cui il Responsabile del procedimento deve concludere l'istruttoria e trasmettere la documentazione al Collegio, che si esprimerà sull'eventuale irrogazione della sanzione.

Questione 8: Si chiedono osservazioni motivate sul termine ridotto per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, al fine di assicurare una maggiore tempestività della tutela.

9. Adozione di provvedimenti temporanei di natura cautelare

L'Autorità, qualora sussista il rischio di un danno grave e irreparabile agli interessi degli utenti, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera f) del decreto istitutivo. Il destinatario del provvedimento può presentare istanza di riesame entro 15 giorni dalla notifica dello stesso.

Questione 9: Si chiedono osservazioni motivate in merito alle possibili circostanze che possono integrare il danno grave e irreparabile agli interessi degli utenti, presupposti, questi, che condizionano l'adozione di misure cautelari. Considerata, inoltre, la specificità della materia regolata, si richiedono osservazioni in merito al possibile contenuto delle misure cautelari da adottare.

10. Pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie

Al riguardo si precisa che l'articolo 16 della legge 689/1981 consente il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo del relativo importo oltre alle spese del procedimento. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio. L'ipotesi considerata dalla legge 689/1981, sembrerebbe presupporre una singola violazione: si dovrebbe, pertanto, valutare la possibilità di adottare tale misura nelle ipotesi di più violazioni da parte della stessa impresa, non potendosi escludere il rischio che per l'impresa divenga più conveniente il pagamento della sanzione in misura ridotta, vanificando, così, l'effettività della tutela dei diritti dei passeggeri.

Questione 10: Si chiedono osservazioni motivate in merito alla possibilità di applicare l'istituto del pagamento della sanzione ridotta previsto dall'art. 16 della legge 689/1981 anche alla materia della tutela del diritto dei passeggeri, con particolare riguardo alla possibilità di applicare l'istituto alle violazioni plurime da parte di una stessa impresa.

11. I provvedimenti dell'Autorità con cui si rendono obbligatori gli impegni assunti dalle imprese

Il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di cui alla delibera 15/2014, disciplina gli impegni delle imprese diretti a rimuovere la condotta contestata. Come è noto, l'Autorità, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. f) del decreto istitutivo, può adottare provvedimenti per mezzo dei quali si rendono obbligatori tali impegni, chiudendo così il procedimento senza accertare la relativa infrazione.

Questione 11: Si chiedono osservazioni motivate in merito alla applicazione della procedura di assunzione di impegni da parte dell'impresa, nelle procedure concernenti la tutela dei diritti dei passeggeri.

12. Indagini conoscitive

La disciplina contenuta nel d.lgs. 70/2014 prevede che l'Autorità vigili sulla corretta applicazione del Regolamento CE n. 1371/2007 e che a tal fine possa effettuare monitoraggi ed indagini conoscitive sui servizi di cui al predetto Regolamento. A tal fine l'Autorità può acquisire dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell'infrastruttura o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione idonea a consentire le attività di monitoraggio e le indagini conoscitive.

Questione 12: Si chiedono osservazioni motivate in merito altre misure per monitorare l'attuazione del Regolamento CE 1371/2007.

Questione 13: Si richiedono osservazioni motivate in ordine a ulteriori temi ritenuti pertinenti e di interesse inerenti la fattispecie in oggetto.

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI
DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2007, RELATIVO
AI DIRITTI E AGLI OBBLIGHI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO
FERROVIARIO**

**ARTICOLO 1
DEFINIZIONI**

- a) “decreto istitutivo”: il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, istitutivo dell’Autorità di regolazione dei trasporti;
- b) “Regolamento”: il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- c) “decreto legislativo”: il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- d) “Autorità”: l’Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27;
- e) “impresa ferroviaria”: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consista nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisca obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;
- f) “gestore dell’infrastruttura”: qualsiasi organismo o impresa incaricati in particolare della creazione e della manutenzione della infrastruttura ferroviaria o di parte di essa, quale definita all’articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, compresa eventualmente la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza della infrastruttura;
- g) “gestore di stazione”: il gestore dell’infrastruttura competente;
- h) “venditore di biglietti”: qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti di trasporto e venda biglietti per conto dell’impresa ferroviaria o per conto proprio;

- i) “tour operator”: l’organizzatore o il rivenditore, diverso da un’impresa ferroviaria, ai sensi dell’articolo 2, punti 2 e 3 della direttiva 90/314/CEE;
- l) “impresa”: l’impresa ferroviaria, il gestore dell’infrastruttura, il gestore di stazione, il venditore di biglietti o il tour operator destinatari dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio di cui al presente regolamento;
- m) “Consiglio”: l’organo collegiale dell’Autorità;
- n) “Uffici”: gli Uffici in cui si articola l’Autorità, di cui all’articolo 13 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità adottato con delibera n. 1 del 16 ottobre 2013;
- o) “SiTe”: il sistema telematico per l’invio e la gestione dei reclami da adottarsi ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo;
- p) “Regolamento sanzionatorio”: il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori adottato dall’Autorità con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti diretti all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di competenza dell’Autorità ai sensi del decreto legislativo nonché all’adozione dei provvedimenti connessi. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per l’adozione delle misure cautelari e la valutazione degli impegni di cui all’articolo 37, comma 3 lett. f) del decreto istitutivo con riferimento ai diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
2. L’Autorità può rilevare infrazioni legate a un’inadempienza, collegata a uno o più eventi, rispetto a singoli utenti o gruppi di utenti e a un’inadempienza sistematica e *erga omnes* dell’impresa.

ARTICOLO 3 PRESENTAZIONE DEL RECLAMO ALL’AUTORITÀ

1. L’Autorità procede all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di sua competenza d’ufficio o a seguito di reclamo presentato da passeggeri, anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove legittimate. Il reclamo deve essere proposto compilando il modulo predisposto nell’Allegato A al presente regolamento.
2. Il reclamo deve essere presentato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata (pec). A partire dall’entrata in funzione del SiTe il reclamo dovrà essere inviato preferibilmente mediante il SiTe medesimo.
3. Il reclamo all’Autorità è improcedibile qualora non sia già stato presentato un reclamo all’impresa ferroviaria o, a seconda delle fattispecie previste dal decreto legislativo, al gestore dell’infrastruttura, al gestore di stazione, al venditore di biglietti o al tour operator, o qualora non siano inutilmente decorsi i termini di trenta giorni o, in casi giustificati, di tre mesi, previsti dalla procedura avviata a seguito del reclamo all’impresa.

4. Le norme di questo articolo si applicano anche ai reclami inoltrati dalle competenti strutture regionali di cui all'articolo 4 comma 4 del decreto legislativo e individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

ARTICOLO 4 ATTIVITÀ PREISTRUTTORIA

1. L'Autorità esercita i poteri di cui al presente Regolamento sulla base delle denunce pervenute e non archiviate.
2. Ai fini della verifica delle denunce presentate, l'Autorità può chiedere informazioni e documenti a tutti i soggetti coinvolti e può disporre ispezioni.
3. Il Responsabile dell'Ufficio competente può riunire le denunce suscettibili di essere verificate congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria. Il Responsabile dell'Ufficio competente, qualora non ritenga di disporre, con motivazione sintetica, l'archiviazione immediata, propone l'avvio del procedimento predisponendo lo schema di atto di contestazione di cui al successivo articolo 5, comma 1.

ARTICOLO 5 AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

1. Il Consiglio, quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dall'Ufficio in seguito all'attività di cui all'articolo 4, i presupposti per un intervento sanzionatorio, delibera l'avvio del procedimento e nomina il responsabile del procedimento.
2. L'atto di contestazione, che avvia il procedimento sanzionatorio, deve essere notificato all'impresa con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e contiene una sommaria esposizione dei fatti, l'indicazione della violazione contestata, del responsabile del procedimento, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, l'Ufficio ove è possibile presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni e avere accesso agli atti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, il termine in cui gli Interessati possono esercitare tali facoltà e la menzione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'atto di contestazione deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione.
4. Qualora la violazione accertata sia ancora in atto, l'atto di contestazione reca anche l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese. In tal caso i termini di cui all'articolo 7 si intendono prorogati di quaranta giorni.
5. L'ottemperanza all'intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.
6. Resta salva in ogni caso la possibilità per l'Autorità di adottare le misure provvisorie urgenti di cui all'articolo 10.
7. Il Responsabile dell'Ufficio competente trasmette ogni tre mesi al Consiglio un'informativa relativa ai provvedimenti avviati o archiviati.

ARTICOLO 6

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione di cui all'articolo 5, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.
2. Entro il termine di 90 giorni il responsabile del procedimento conclude l'attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo articolo 9 al Consiglio, competente per l'irrogazione della sanzione.
3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi dell'articolo 7.

ARTICOLO 7

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può proporre al Responsabile dell'Ufficio di disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.
2. La richiesta dell'Autorità ai soggetti indicati al comma precedente deve indicare:
 - a. i fatti e le circostanze in ordine alle quali si chiedono i chiarimenti;
 - b. lo scopo della richiesta;
 - c. il termine entro il quale deve pervenire la risposta o deve essere trasmesso il documento;
 - d. le modalità con cui fornire le informazioni e il responsabile del procedimento;
 - e. le sanzioni eventualmente applicabili.
3. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 6, che in ogni caso non può essere superiore a 60 giorni, opera:
 - a. dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;
 - b. dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale.

ARTICOLO 8

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. L'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio invia le proprie deduzioni scritte e i documenti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione.
2. L'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio può chiedere, con istanza separata, di avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio.
3. L'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio può chiedere, con istanza separata, l'audizione personale in merito agli addebiti contestati. L'audizione viene comunicata con un preavviso di 7 giorni e si tiene dinanzi al responsabile del procedimento. L'impresa che ne faccia richiesta può comparire tramite legale rappresentante o procuratore speciale

informati sui fatti. Il verbale dell'audizione è redatto e sottoscritto dal responsabile del procedimento o da altro funzionario all'uopo delegato dal Responsabile dell'Ufficio nonché dal rappresentante e/o procuratore della parte. Una copia del verbale viene consegnata alla parte sentita in audizione.

ARTICOLO 9

CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

1. Il Responsabile dell'Ufficio trasmette al Consiglio la proposta di schema di provvedimento unitamente a una dettagliata relazione relativa all'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.
2. Il Consiglio, esaminata la relazione e valutata la proposta, adotta il provvedimento sanzionatorio o dispone l'archiviazione del procedimento.
3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il Consiglio trasmette gli atti al Responsabile dell'Ufficio specificando la natura e il tipo di approfondimenti da svolgere. In casi particolari, la richiesta di approfondimenti può essere reiterata, comunque non più di una volta. La richiesta di approfondimenti determina la proroga di ulteriori 30 giorni del termine di cui all'articolo 7.1.
4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere all'autorità giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, all'impresa destinataria con le forme di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

ARTICOLO 10

MISURE CAUTELARI

1. L'Autorità, in caso di particolare urgenza e di constatazione, a un sommario esame, della sussistenza di violazioni di cui all'articolo 2.1 il cui accertamento è di sua competenza può, d'ufficio, deliberare con atto motivato, l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 37, comma 3 lettera f) del decreto istitutivo, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
2. Il provvedimento di adozione delle misure cautelari contiene l'indicazione del termine di efficacia delle stesse e non può essere rinnovato né prorogato. La misura cautelare cessa automaticamente in caso di mancato avvio del procedimento sanzionatorio entro il termine di 30 giorni dall'adozione della misura cautelare.
3. Entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento di adozione delle misure cautelari, il destinatario può presentare una documentata e motivata istanza di riesame del provvedimento cautelare.

ARTICOLO 11

IMPEGNI

Si applica la disciplina in materia di impegni prevista dal Regolamento sanzionatorio.

ARTICOLO 12

COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

L'Ufficio competente provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori adottati dal Consiglio e comunicare i provvedimenti di archiviazione nelle forme previste dalle norme vigenti.

ARTICOLO 13

TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE

1. Il pagamento della sanzione pecuniaria è effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento finale.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale.
3. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

ARTICOLO 14

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

Le sanzioni irrogate dall'Autorità ai sensi del presente regolamento sono calcolate sulla base dei criteri indicati dall'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo.

ARTICOLO 15

SEGRETO D'UFFICIO

Le informazioni raccolte nel corso del procedimento e nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere utilizzate soltanto per l'esercizio dei poteri attribuiti all'Autorità dalla legge, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge.

ARTICOLO 16

GARANZIE PROCEDIMENTALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni della legge 8 agosto 1990 n. 241, ove applicabili, alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 17
MONITORAGGIO E INDAGINI CONOSCITIVE

L'Autorità può in ogni momento, anche con cadenza periodica, monitorare l'adempimento ad opera delle imprese della disciplina sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. A tal fine può avviare anche indagini conoscitive.

ARTICOLO 18
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

4 luglio 2014

Il Presidente
Andrea Camanzi

